

La Commissione pertanto credette col 2° articolo di accelerare il corso delle petizioni e questo nello scopo che laddove attualmente ne riferisce un dato numero, se ne potesse riferire un numero molto maggiore, il che è tutto a vantaggio del pubblico.

**ROSELLINI.** Col mio emendamento io aveva cercato di far sparire da quell'articolo secondo alcuni di quei difetti che mi parve di riconoscere nel medesimo: l'onorevole deputato Mellana ha fatto un'osservazione che mi sembra di molto peso, e che mette in evidenza un altro grave difetto di quell'articolo della Commissione. Egli ci faceva molto opportunamente riflettere che in alcuni casi, per decidere se una petizione sia o no della competenza della Camera, si può andare incontro a discussioni molto gravi, e che perciò nè anche le petizioni della 2ª categoria si dovrebbero di regola generale riferire sommariamente.

Io aderisco pienamente a questa sua opinione, acconsento cioè che anche le petizioni della seconda categoria si riuniscano a quelle che sono meritevoli di una relazione speciale. Faccio però osservare alla Camera che in sostanza noi veniamo così a ristabilire a un dipresso le norme seguitate fino al presente in ciò che concerne la relazione delle petizioni; e perciò io non avrei nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento, purchè fosse inteso che nulla venisse immutato alle norme anzidette: non veggo infatti alcuna necessità d'innovare in questo proposito, nè anche in vista di accelerare il lavoro concernente le petizioni; imperocchè se accade al presente che alla Camera pervenga una petizione dove si trovino parole ingiuriose alla religione o ad uno dei tre poteri dello Stato, che cosa è solita di fare la Commissione? Essa accenna di volo a quella circostanza e propone l'ordine del giorno puro e semplice: similmente se è trasmessa alla Camera una petizione, nella quale il postulante chiede un impiego o un altro favore qualunque, che cosa fa la Commissione? Essa propone sommariamente un ordine del giorno puro e semplice e la Camera lo approva senz'altro: in guisa che io non veggo in che si gioverebbe alla celerità del lavoro accettando le nuove proposte; onde mi pare che il partito più saggio sarebbe di lasciare le cose come sono.

A questo patto ripeto che io sono disposto a ritirare il mio emendamento, ma persisterei in esso, ove si volesse ad ogni modo un articolo che regolasse questa materia.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Balbo.

**BALBO.** Rinuncio alla parola, poichè gli argomenti che io intendeva di esporre sono già stati svolti dall'onorevole deputato Torelli.

Farò solo osservare che lo Statuto dice che se ne debba fare un rapporto, ma non dice che debba essere un rapporto sommario od un rapporto speciale: questo appunto fu lo scopo della Commissione, la quale aveva incarico di trovar modo di diminuire il lavoro della Commissione delle petizioni, perciò la Commissione ha fatto il lavoro.

Il deputato Rosellini propone di tornare allo stato di prima; va bene, se si vuole tornare a quello che esiste, allora si viene ad annullare il lavoro della Commissione, allora lo scopo che si era prefisso la Camera mandando questa questione alla Commissione non sarà più adempiuto.

**VALERIO L.** Io mi trovo nella discussione di quest'articolo in una condizione particolare; appartengo, coll'onorevole mio amico Bunico, alla Commissione, e per quanto la memoria mi soccorre, fui presente quando si discutevano questi quattro articoli, ma non quando vennero redatti. E non mi parve allora, come non mi pare adesso, che si sia in essi menomamente violata la Costituzione, nè che si sia menomato

il diritto di petizione. Però accetto e divido tutte quante le opinioni esposte dall'onorevole mio amico il deputato Mellana; poichè parmi che il suo ragionamento non possa incontrare seria opposizione. Ora vediamo se nella proposta della Commissione vi sia quell'abuso che taluno credette di riconoscere. Che cosa ha fatto la Commissione? La Commissione, secondo me (per quanto riguarda quest'articolo), non ha fatto altro che formulare quello che si è già praticato fin dal principio di questa Sessione dalla Commissione delle petizioni e dall'ufficio della Presidenza.

Come ognuno sa, per cura della Presidenza le petizioni sono iscritte e se ne fa il sunto che si legge alla Camera e che si stampa nella Gazzetta con numero d'ordine progressivo. Dei sunti ordinati si pubblica un catalogo il quale viene distribuito a cadun deputato. Inoltre la Camera statuiva che fosse affissa nel Parlamento e distribuita a cadun rappresentante, tre giorni prima, una tabella indicante le petizioni le quali debbono essere riferite.

In questo stato di cose che cosa faceva sin dal principio della Sessione il relatore delle petizioni? Raccoglieva assieme tutte quelle petizioni le quali erano state credute inutili dalla Commissione, ne diceva semplicemente il numero d'ordine e proponeva sopra di esse l'ordine del giorno.

Restava però a ciascuno dei membri della Camera il diritto di far sospendere la decisione sull'ordine del giorno e di chiedere al relatore delle petizioni il motivo per cui la petizione portante un dato numero fosse stata collocata in quella categoria, e stava fermo nei deputati il diritto di chiamare sovra di essa, ed anche sovra ciascuna di esse, deliberazioni particolari. La stessa Commissione delle petizioni, per il passato, raccoglieva le petizioni di genere identico, come, per esempio, fece per quelle della guardia nazionale, per quelle degli infelici veterani dell'armata francese, e proponeva sulle medesime una comune deliberazione alla Camera.

A che scopo tende la Commissione con questo suo articolo? Tende alla stessa cosa, solamente, invece di tre categorie ne propone quattro. Io poi non veggo una grande importanza a che vi siano categorie e che queste siano quattro, e nemmeno io veggo come, essendo presentata una petizione la quale non possa entrare in queste quattro categorie, la Commissione delle petizioni non possa venire a proporre un'altra deliberazione, come sarebbe poi specialmente la deliberazione di un'inchiesta, diritto di cui la Camera non si deve spogliare, e che per conseguenza essa può esercitare dietro la proposta di un solo deputato, come dietro la proposta della Commissione delle petizioni, perchè i membri della Commissione delle petizioni rimangono deputati e continuano ad esercitare ogni loro diritto. Mi pare quindi che colla redazione della Commissione, quale venne presentata, non viene per nulla mutato il passato, come non è violata la Costituzione. Fece ad alcuni onorevoli preopinanti molto senso la parola di *segretario* impiegata nella redazione del progetto della Commissione, e si credette che si trattasse del *segretario* della Camera, trattandosi invece del *segretario* della Commissione, laddove si dice: « Nella relazione di quelle petizioni che sono inconvenienti per la forma od ingiuriose alla religione, ecc., verrà proposto per mezzo del segretario l'ordine del giorno, » ecc.

La Commissione per riferire sovra queste petizioni ha designato il segretario della Commissione, soltanto perchè è da supporre che esse non diano luogo a particolari discussioni, mentre per le altre categorie ha proposto che abbiano un relatore speciale, perchè, come nessuno ignora, occorre non di rado che si debbano trattare questioni di diritto, di com-